

Maddalena Fileni

Modelli di autogoverno delle acque e resistenza al centralismo: una storia giuridica comparata tra il Regno di Valencia e l'Appennino marchigiano

*Models of water Self-Government and resistance to centralism:
A comparative legal history between the Kingdom of Valencia
and the Marche Apennines*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Autogoverno e istituzioni idriche nel territorio valenciano – 2.1. Evoluzione e contesto del sistema irriguo – 2.2. Il sistema idrico della Vega: tecnica e diritto – 2.3. La gestione collettiva e modelli istituzionali – 2.4. Il Tribunal de las Aguas – 2.5. Persistenza storica e tutela istituzionale – 3. La tradizione statutaria dell'Appennino marchigiano – 3.1. Inquadramento geografico-istituzionale – 3.2. Statuti e disciplina delle risorse idriche – 3.3. Controllo del territorio e magistratura dei gualdari – 4. Autogoverno e centralismo: Valencia-Marche – 4.1. Analogie tra autonomia e consuetudini – 4.2. Divergenze e contesti istituzionali – 4.3. Patrimonio collettivo e resistenze al centralismo.

This paper provides a comparative legal history of two water self-government models emerged from below through customary law: the *acequias* system of the Vega de Valencia and the statutory tradition of the Marche Apennine communities. Through the study of distribution mechanisms and monitoring magistracies, the investigation highlights how local regulation represented a solid form of jurisdictional and political resistance against the uniforming pressures of the modern administrative State and nineteenth-century liquidating reforms.

KEYWORDS: Water Management, Customary Law, Legal History

1. Introduzione

L'indagine si propone di analizzare due modelli di autogoverno idraulico, quello valenciano delle *acequias* e quello statutario dell'Appennino marchigiano, per esaminare come la regolamentazione consuetudinaria abbia rappresentato, in entrambi i contesti, una forma di resistenza giurisdizionale al centralismo amministrativo. La comparazione ha come obiettivo mettere a

confronto risposte comunitarie nate in contesti ecologici opposti: da un lato la pianura costiera valenciana, segnata dall'aridità e dall'esigenza di riparto irriguo regolato dalle *acequias* e dal *Tribunal de las Aguas*; dall'altro l'area montana marchigiana, caratterizzata dal rischio di dissesto idrogeologico e tutelata dagli statuti locali e dalla magistratura dei *gualdari*. Entrambe le esperienze riflettono il modello dell'"amministrazione dei governati", ovvero un'auto-amministrazione su base consuetudinaria che ha difeso la gestione collettiva dei beni comuni dalle spinte uniformatrici dello Stato moderno e dalle riforme privatizzanti dell'Ottocento.

Il saggio ricostruisce dapprima l'assetto valenciano nel secondo paragrafo e la disciplina statutaria marchigiana nel terzo, per poi sviluppare nel paragrafo finale un'analisi comparata delle analogie, delle differenze di contesto e dei rispettivi esiti storici.

2. Autogoverno e istituzioni idriche nel territorio valenciano

Il saggio analizza la configurazione istituzionale e giuridica della pianura valenciana, assumendo il sistema delle *acequias* e la giurisdizione secolare del *Tribunal de las Aguas* quali modelli per lo studio dell'autogoverno e della gestione collettiva dei beni comuni. Tali realtà testimoniano l'esistenza di un ordinamento consuetudinario autonomo che, incardinato sul modello dell'auto-amministrazione, ha storicamente sfidato le spinte uniformatrici dello Stato amministrativo moderno¹.

2.1. Evoluzione e contesto del sistema irriguo

L'ecosistema agricolo valenciano è condizionato dalle peculiarità idrografiche del territorio e da un clima tipicamente mediterraneo, fattori che, pur determinando l'elevata fertilità dei suoli, si caratterizzano per precipitazioni scarse e irregolari. Tale condizione ambientale ha imposto alla comunità una disciplina sociale, trasformando la gestione della risorsa idrica in un pilastro fondamentale dell'ordinamento consuetudinario locale. In questo scenario di scarsità, la risorsa idrica ha storicamente assunto la qualifica di fattore di produzione primario ed essenziale per la sopravvivenza stessa della comunità, equiparata per valore storiografico ed economico alla terra, al lavoro e al capitale². Questo sistema si inserisce nel contesto del pluralismo giuridico, dove la norma consuetudinaria, legata alla prassi delle comunità agricole, prevaleva spesso sulle disposizioni regie di carattere

¹ Sulle caratteristiche dello Stato premoderno quale aggregazione federativa di ordinamenti auto-organizzati fondati sul pluralismo e sulla gestione autonoma delle risorse collettive (terre, acque e boschi comuni), v. la ricostruzione dogmatica di L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2001, pp. 17-20.

² GENERALITAT VALENCIANA, *El Tribunal de les Aigües i les séquies valencianes*, in *D'Identitat*, XII (2014).

generale, garantendo una resilienza normativa che ha superato le vicende politiche del Regno.

La ricostruzione dell'assetto necessita dello studio dei documenti custoditi negli archivi delle comunità dei reganti³, entro i quali spiccano i registri dei contenziosi intercorsi tra popolazioni limitrofe per il riparto e la distribuzione dei flussi idrici.

Sebbene le prime infrastrutture idrauliche risalgano all'epoca romana, l'effettivo sviluppo della rete si deve alla dominazione islamica. I conquistatori arabi hanno infatti impresso una configurazione al paesaggio, introducendo tecniche di derivazione e riparto che sono state conservate dai successivi dominatori cristiani in virtù della loro comprovata efficienza. Le *huertas* mediterranee non vanno intese come beni naturali, bensì come paesaggi artificiali creati dall'ingegno umano per mitigare condizioni di aridità strutturale. Esse si configurano come veri e propri palinsesti: stratificazioni archeologiche in cui le tracce della cultura idraulica andalusa si sovrappongono all'eredità romana, venendo poi riorganizzate in epoca feudale per rispondere alle mutevoli esigenze della produzione agricola⁴.

Al momento della conquista della città di Valencia nel 1238, il sovrano Giacomo I d'Aragona rinvenne nella *Horta*, la pianura agricola circostante la città, un sistema irriguo perfettamente strutturato e capillarmente organizzato attorno all'alveo del fiume Turia. L'ordinamento aragonese ha operato una integrazione delle consuetudini andaluse, evitando l'abrogazione integrale delle prassi pregresse e optando per il mantenimento degli assetti locali, che sono stati così elevati al rango di diritto vigente per mezzo dei *Fueros*⁵. Occorre sottolineare che le comunità di reganti non agivano come semplici aggregati di privati, bensì come corpi intermedi dotati di personalità giuridica, capaci di esercitare una vera e propria *administratio suorum bonorum* in totale autonomia rispetto ai poteri feudali circostanti⁶. Tale struttura tecnica e istituzionale non era isolata, ma caratterizzava anche altri centri urbani del Regno, quali Xàtiva e Orihuela, così come le rispettive aree rurali.

³ Espressione identificata nella fonte in lingua castigliana come *comunidades de regantes*. Per un quadro fondamentale e pionieristico sulla gestione d'archivio, la risoluzione consuetudinaria dei conflitti e l'organizzazione giuridico-sociale delle comunità irrigue valenzane nel passaggio dal Medioevo all'età moderna, v. il monumentale studio di T. F. GLICK, *Irrigation and Society in Medieval Valencia*, Cambridge (Mass.), 1970.

⁴ A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua nella Spagna mediterranea: le huertas e l'agricoltura irrigua*, in *I paesaggi agrari d'Europa (secoli XIII-XV)*, Roma, 2015, pp. 326-327.

⁵ Sul ruolo attivo dei ceti proprietari e dirigenti nella riorganizzazione della *Horta* di Valencia dopo la conquista del 1238 e sul superamento dell'idea di una lineare continuità andalusa, cfr. E. GUINOT e F. ESQUILACHE, *Not only peasants: the myth of continuity in the irrigation communities of Valencia, Spain, in the medieval and early modern periods*, in *Continuity and Change*, XXXII (2017), pp. 129-156.

⁶ In merito alla qualificazione delle comunità locali quali universitates titolari della sola capacità di gestione privatistica dei propri beni (*administratio suorum bonorum*), distinta dalla iurisdictio riservata al sovrano ma idonea a fondare l'autonomia corporativa, v. la celebre dottrina di Bartolo da Sassoferrato ripresa in L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 23-25.

Durante l'età medievale e moderna, l'autorità regia promosse costantemente il potenziamento dei canali di origine musulmana. Nel 1263, lo stesso Giacomo I ordinò la costruzione della Sèquia Reial del Xùquer⁷, un'opera infrastrutturale strategica concepita per assicurare l'irrigazione delle terre poste sulla riva sinistra del fiume, ampliando la superficie coltivabile. Tale stratificazione normativa e istituzionale getta le basi per comprendere la nascita di magistrature locali dotate di autonomia giudiziaria.

2.2. Il sistema idrico della Vega: tecnica e diritto

La Corona esercitava un'esclusiva prerogativa sull'*aqua profluens*, incardinata originariamente nel perimetro del Patrimonio Reale⁸. Di conseguenza, l'edificazione di un nuovo canale, o *séquia*, richiedeva tassativamente la concessione di un apposito privilegio reale.

Geograficamente, l'idrografia del territorio mostra una fitta rete irrigua concentrata, da nord a sud, lungo i corsi fluviali di maggiore portata, quali il Millars, il Palància, il Turia, il Júcar, l'Alvaida, il Canyoles, il Sèrpi e il Segura. L'organizzazione idraulica rispondeva a una logica di interdipendenza tra città e campagna: le grandi acequias, come quella di Montcada o le sette derivazioni principali del Turia, non erano entità isolate, ma costituivano la base di un sistema che garantiva la sopravvivenza economica dell'intero territorio. Tale complessità, documentata negli archivi grazie a mappe e a piani di riparto, rifletteva una gestione in cui l'acqua non era solo risorsa produttrice, ma il cardine di un ordine sociale basato sul riconoscimento di diritti consuetudinari ben definiti⁹. Al contrario, nei bacini minori, spesso caratterizzati da una storica derivazione andalusa, si riscontrano infrastrutture minori adibite all'irrigazione di piccoli orti locali.

A partire dal XVI secolo, l'evoluzione tecnologica permise l'introduzione di nuovi moduli idraulici, come i bacini artificiali denominati *embassaments* e le ruote idrauliche note come *norias* o *sénies*. L'espansione di tali pratiche determinò la coesistenza nel Regno di Valencia di due distinti modelli agrari: l'agricoltura irrigua, sviluppatasi prevalentemente nelle fertili terre alluvionali della fascia costiera con notevoli riflessi sullo sviluppo economico, e

⁷ Denominata originariamente *Acequia Real de Alzira* e nota nella storiografia italiana come Canale Reale dello Júcar, questa infrastruttura costituisce uno dei primi e più rilevanti esempi di intervento regio volto alla riorganizzazione e all'ampliamento degli assetti idraulici valenzani all'indomani della conquista cristiana. Per una ricostruzione storica dettagliata dell'evoluzione giuridico-amministrativa di questo specifico canale e dell'andamento dei rapporti tra potere sovrano e comunità locali, v. lo studio di S. CALATAYUD GINER, *Control del agua y conflictividad social en la expansión del regadío: la acequia real del Júcar*, in *Historia Agraria*, XXIII (2001), pp. 67-88.

⁸ GENERALITAT VALENCIANA, *El Tribunal de les Aigües*, cit.

⁹ GENERALITAT VALENCIANA, *El Tribunal de les Aigües*, cit., pp. 2-5; A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 325-328.

l'agricoltura a secco, comunemente identificata come *secano*¹⁰. La conformazione della *Vega* o *Horta* di Valencia trae origine dall'intreccio di chiuse e canali edificati durante il periodo islamico al fine di derivare l'acqua dal fiume Guadalaviar, provvedendo al contempo alla bonifica delle adiacenti aree palustri¹¹. Il *Fur XXXV* stabilì che la totalità dei canali della *Vega* fosse considerata di proprietà comunale, con la sola eccezione della *Sèquia Reial de Montcada*¹². Quest'ultima, riservata alla proprietà della Corona, costituiva l'infrastruttura maggiore del sistema, deputata a prelevare le acque dal Turia presso Paterna per condurle fino a Puçol.

L'intenso sfruttamento del fiume Turia determinò nel tempo un drastico impoverimento della sua portata, causato dal prelievo forzato operato dai sette canali principali della pianura. Nello specifico, l'assetto idrografico si articolava distribuendo le diverse linee di derivazione lungo le due sponde del corso d'acqua, separando i canali posti sulla riva settentrionale da quelli attivi sulla riva meridionale¹³. Nell'ultimo tratto del corso d'acqua si collocavano ulteriori canali sottratti alla giurisdizione del Tribunale delle Acque, tra cui la *Sèquia de l'Or*, i sistemi de *Francs*, *Marjals* e *Extremals* e la *Junta del Sequiol de l'Arena*. In queste sezioni periferiche, il riparto idrico presupponeva un accordo unanime tra gli utenti, i quali coordinavano i turni di apertura e chiusura delle paratoie per prelevare esclusivamente la quota assegnata, restituendo le eccedenze al fiume. Sotto il profilo del diritto di proprietà, la tradizione valenciana conosceva due differenti regimi giuridici. Nei bacini fluviali principali, l'uso dell'acqua era unito in modo indissolubile al possesso della terra¹⁴, e gli utenti erano tenuti unicamente al pagamento delle quote destinate all'amministrazione, alla pulizia e alla manutenzione dei canali. Al

¹⁰ Per un'analisi geografico-quantitativa e storica sulla distribuzione dei regimi idrici nei bacini idrografici valenzani, nonché sullo sviluppo delle infrastrutture d'irrigazione e sulla distinzione strutturale tra spazi irrigui e territori destinati al *secano*, v. l'opera fondamentale: J. HERMOSILLA PLA (cur.), *Los regadíos históricos del territorio valenciano*, València, Conselleria de Cultura, 2008.

¹¹ I termini tecnici utilizzati nella fonte per indicare tali strutture sono, rispettivamente, *assuts*, vocabolo derivato dall'arabo *as-sad* per indicare una piccola diga di deviazione, e *séquieres*. Il Guadalaviar è storicamente identificato anche come fiume Turia. Per un'analisi fondamentale sull'origine di questa rete idraulica e sulla sua successiva riorganizzazione feudale dopo la conquista cristiana, v.: A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 323-384.

¹² Identificata nella storiografia italiana come Canale Reale di Moncada.

¹³ La ripartizione spaziale vedeva sulla riva sinistra (settentrionale) i canali di Tormos, Mestalla e Rascanya; sulla riva destra (meridionale) si concentravano invece i canali di Quart (dalla cui direttrice derivava il braccio secondario di Benàger e Faitanar) Mislata, Favara e Rovella.

¹⁴ Questa particolare condizione giuridica si identifica tradizionalmente attraverso la categoria dogmatica dell'acqua *adscripta glebae*, espressione che qualifica il diritto all'uso della risorsa idrica come un elemento incorporato e indissolubilmente legato alla terra e alla necessità collettiva del fondo beneficiario, escludendo così una sua circolazione autonoma o separata rispetto alla proprietà agraria principale. Per un'analisi sulla dicotomia tra il principio di inseparabilità e la nascita dei mercati idrici autonomi legati alla compravendita dei turni di irrigazione nei bacini minori del territorio, v. A. GIL OLCINA, *La propiedad de aguas en la región valenciana*, Alicante, 1986, cit. in A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 323-384.

contrario, nei fiumi minori e a ridotta portata, la proprietà della terra e quella dell'acqua rimanevano separate, alimentando un mercato basato sulla compravendita della risorsa o dei singoli turni di irrigazione. Tale assetto non era frutto di una visione proprietaria esclusiva, bensì radicato nella tradizione giuridica andalusina, che configurava l'acqua come un bene di utilità comunitaria. In questo contesto, non si poteva esercitare un diritto di proprietà esclusiva sul flusso idrico, ma solo un diritto di uso, diritto di ripartizione e godimento, basato sui principi di solidarietà e disponibilità generale per la comunità¹⁵.

2.3. La gestione collettiva e modelli istituzionali

Gli ordinamenti storici valenciani costituiscono un punto di riferimento per lo studio del governo e dell'amministrazione delle risorse idriche. La storiografia più recente mette in luce l'integrazione intercorsa tra le istituzioni politiche, quali la monarchia e le amministrazioni comuni, e le comunità dei reganti, evidenziando come la gestione idraulica riflettesse i modelli sociali dell'epoca¹⁶. Nell'Antico Regime, le istituzioni municipali rappresentavano in misura schiacciante la classe dei proprietari terrieri, determinando un intervento diretto dei consigli cittadini nella gestione dei canali. Tuttavia, nella città di Valencia, dove le élite locali detenevano interessi economici diversificati, prevalse la tendenza a delegare il controllo a enti autonomi formati dagli utenti di ciascuna *séquia*. Se nel corso del XIII secolo le comunità dell'Horta apparivano subordinate al controllo del consiglio municipale di Valencia, a partire dall'ultimo quarto del secolo gli utenti ottennero il trasferimento dei poteri di gestione. Il comune mantenne unicamente il diritto di esprimere la figura del *sobresequier*, ufficiale deputato all'ispezione superiore dei canali, con compiti di difesa degli interessi della pianura di fronte alle comunità dell'interno situate nel corso alto del Turia, tra le quali emergevano i centri di Vilamarxant, Riba-roja, Benaguasil, la Pobla de Vallbona¹⁷. Al contempo, l'ordinamento riservava ai giurati della città un potere di intervento straordinario in caso di siccità.

¹⁵ M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad en el regadio de tradición andalusí del Reino de Valencia*, in *GLOSSAE. European Journal of Legal History*, XII (2015), pp. 483-520.

¹⁶ Questa convergenza tra autorità pubblica e associazionismo privato rispondeva alla necessità di bilanciare l'interesse fiscale e giurisdizionale della Corona con le esigenze pratiche dei coltivatori, i quali possedevano le competenze tecniche necessarie alla manutenzione quotidiana della rete. Per un'analisi di questo delicato equilibrio politico, ivi, pp. 483-520.

¹⁷ La tutela della bassa valle del Turia dalle derivazioni operate dalle comunità situate nel corso superiore del fiume rappresentava una costante fonte di tensione giurisdizionale. Per un'analisi di questo delicato equilibrio e, in particolare, per l'intervento straordinario della città e della Corona valenzana durante le crisi idriche che limitava i prelievi dei centri dell'alto corso (quali Benaguasil, Vilamarxant e Riba-roja) a favore della Vega cittadina, ivi, pp. 499-506.

I principali ufficiali responsabili dell'amministrazione erano i *cabaçequiers* o *sobresequiers* e i *sequiers*. I primi erano funzionari municipali operanti nei centri in cui il sistema idrico era interamente pubblico, come a Burriana e Orihuela¹⁸. I *sequiers*, al contrario, esercitavano la propria giurisdizione su un singolo canale ed erano nominati direttamente dall'Assemblea Generale della rispettiva Comunità dei Reganti, come avveniva nella Vega di Valencia. La figura del *sequier*, o *acequero*, non si limitava alla mera manutenzione fisica dell'infrastruttura, ma esercitava un controllo capillare sulla pulizia dei canali, sulla verifica dei tempi di irrigazione e sulla corretta applicazione delle turnazioni, agendo come garante della distribuzione equitativa tra gli utenti¹⁹. Tuttavia, è necessario sottolineare che tale gestione collettiva non implicava l'assenza di gerarchie sociali. Al contrario, il governo dei canali si caratterizzava per una struttura stratificata in cui la presa di decisioni era spesso mediata da élite di proprietari, capace di bilanciare, non senza tensioni, gli interessi divergenti tra i grandi terratenenti e i reganti di base. La stabilità dell'assetto, dunque, non derivava dall'assenza di conflitti, ma dalla capacità istituzionale di armonizzare l'ineguaglianza sociale tra gli utenti con la necessità condivisa di una cooperazione stabile per il mantenimento dell'infrastruttura²⁰.

Fino al 1283 la gestione della pianura ruotò attorno alla figura istituzionalizzata del *sobresequier* municipale. Tuttavia, tra il 1313 e l'inizio del XV secolo, una serie di fattori congiunturali quali la scarsa competenza tecnica dei funzionari comunali, le pressioni dell'oligarchia urbana, il crescente controllo della Corona e l'indebitamento del consiglio, favorì un progressivo processo di demunicipalizzazione della gestione idraulica²¹. Tale mutamento istituzionale impose la creazione di nuovi organismi di coordinamento, come la *Cort del Sequiers*, un ente sorto per armonizzare i canali della Vega che affondava le proprie radici nelle preesistenti istituzioni di epoca islamica e che costituisce il diretto antecedente storico del Tribunale delle Acque²².

¹⁸ Per un'analisi comparativa sulle magistrature idriche nel Regno di Valencia e per lo studio delle differenze istituzionali tra i sistemi legati all'autonomia delle singole comunità di reganti e quelli sottoposti a una più marcata direzione municipale o centrale, ibid.

¹⁹ Ivi, pp. 503-505.

²⁰ S. CALATAYUD GINER e S. GARRIDO, *Desigualdad social y toma de decisiones en los comunales: El gobierno del mayor canal de riego de España (la Acequia Real del Júcar, Valencia) en el siglo XIX*, in *Historia Agraria*, LXXXIII (2021), pp. 97-128, in part. pp. 99-101 e 121-123.

²¹ Questo fenomeno riflette il graduale ripiegamento del potere pubblico cittadino a favore delle associazioni giurate dei proprietari terrieri, i quali esigevano un controllo più elastico, tecnicamente competente e al riparo dalle fluttuazioni finanziarie delle casse municipali valenciane.

²² L'espressione originale *Cort dels Sequiers* è traducibile in italiano come Corte dei Sequier. Sulla transizione giurisdizionale da questo antico organo di coordinamento medievale all'assetto contemporaneo della magistratura consuetudinaria, v. lo studio di M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad*, cit.

2.4. Il Tribunal de las Aguas

I canali principali derivati dal fiume Turia rimangono retti, sin dall'epoca musulmana, dalla giurisdizione speciale esercitata dal *Tribunal de las Aguas*. Questa istituzione secolare amministra la giustizia resolvendo i contenziosi derivanti dall'uso, dalla ripartizione e dallo sfruttamento delle risorse idriche del bacino.

La competenza dell'organo comprende la risoluzione delle liti civili tra i reganti sulla titolarità dei diritti di godimento, sulle servitù e sul risarcimento dei danni da esondazione o prelievo indebito. Il Tribunale esercita inoltre compiti di polizia idraulica e di regolazione preventiva: fissa i turni d'irrigazione, stabilisce il razionamento delle portate nelle fasi di magra e sovrintende alla manutenzione ordinaria delle opere di presa e dei canali. La comminazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle ordinanze costituisce pertanto l'aspetto punitivo di un'attività volta anzitutto ad assicurare l'equità del riparto e la funzionalità del sistema irriguo²³.

L'organo giudicante è composto da otto *síndics*, rappresentanti democraticamente eletti a suffragio biennale e rinnovabile in Assemblea Generale all'interno delle comunità di reganti che compongono la pianura irrigua. Nello specifico, il Tribunale riunisce i delegati della riva settentrionale, comprendente i comprensori di Tormos, Rascanya e Mestalla, e i delegati della riva meridionale, che aggrega i canali di Quart, Benàger e Faitanar, Favara, Mislata e Rovella²⁴. Per garantire l'autorevolezza e l'alta considerazione morale dell'istituzione, i membri della giuria devono tassativamente rivestire la qualifica di agricoltori, proprietari e coltivatori diretti delle terre sottoposte a giurisdizione.

Le origini dell'organo sono ascrivibili al periodo islamico, come comprovato dal dettato del *Fur XXXV*, il quale imponeva di regolare i canali secondo quanto anticamente fu stabilito e consuetudine al tempo dei saraceni. La stessa collocazione fisica delle sessioni giudiziarie presso la Porta degli Apostoli della Cattedrale di Valencia riflette lo spostamento all'esterno delle antiche assemblee originariamente tenute nel perimetro della moschea, luogo interdetto ai musulmani non convertiti dopo la consacrazione del tempio cristiano²⁵. Dal punto di vista processuale, il Tribunale non opera come

²³ J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios como modelos jurídico-procesales*, in *Revista General de Derecho Procesal*, LIV (2021).

²⁴ L'assetto rappresentativo presenta alcune peculiarità storiche: il *síndic* di Mislata esercita la rappresentanza legale anche per i reganti del braccio di Xirivella, i quali dispongono di ordinanze proprie; tuttavia, il delegato di Xirivella non gode dello status di giudice e non siede nel consesso del Tribunale, limitandosi a funzioni amministrative. La Reale Séquia de Montcada, in virtù della sua estensione e del suo antico rango regio, dispone invece di una propria giurisdizione autonoma sin dal 1268. Per uno studio sul modello organizzativo e sul garantismo di tali assemblee, v. J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios*, cit., pp. 1-23.

²⁵ Sul passaggio delle funzioni civili e giudiziarie dallo spazio sacro islamico a quello cristiano e sulla persistenza delle consuetudini irrigue andaluse nel tessuto forale feudale, v.

un'autorità collegiale classica, bensì secondo il modello della giuria. L'autorità del Tribunale non si limitava alla sola punizione del trasgressore, ma si integrava in una più ampia funzione di "polizia delle acque" che includeva la gestione collettiva della manutenzione, la pulizia dei canali e la vigilanza sulle infrastrutture.

Tali attività venivano regolate dai *síndics*, i quali, attraverso le proprie deliberazioni, garantivano la tenuta e l'efficienza dell'intero ecosistema irriguo, dimostrando come la giustizia idrica fosse inscindibile dall'amministrazione tecnica del sistema²⁶. I *síndics* seggono in tribunale pronunciandosi esclusivamente sulla colpevolezza o sull'assoluzione dell'imputato, mentre l'irrogazione e l'esecuzione della sanzione formale spettano al solo fiduciario del canale di appartenenza del reo, in conformità alle proprie ordinanze interne.

Il rito, di natura interamente consuetudinaria e verbale, è celebrato esclusivamente in lingua valenciana ed è privo di verbalizzazione scritta, fatta salva l'esplicita richiesta delle parti. Il patrocinio legale è escluso, pertanto il regante è tenuto a esporre personalmente l'accusa o la propria difesa. Le sessioni si tengono ogni giovedì al suono del mezzogiorno della campana del Micalet. Una volta aperto il dibattimento dall'ufficiale giudiziario, storicamente denominato *alguatzil*, l'accusatore formula l'addebito e l'imputato presenta la propria difesa, con la facoltà di produrre testimoni o prove materiali. Qualora l'accertamento dei fatti lo richieda, la giuria può disporre l'ispezione oculare sul luogo del contenzioso. Al termine della discussione, il Tribunale emette la sentenza definitiva e inappellabile attraverso la pronuncia delle formule tradizionali di assoluzione, formalizzate nell'espressione *Este Tribunal l'absol*, ovvero di condanna, mediante la formula che commina la pena, i costi e i danni in aderenza ai regolamenti interni. Al fine di preservare la terzietà e l'imparzialità del giudizio, il *síndic* della comunità cui appartiene l'imputato è privato del diritto di voto e di deliberazione. Inoltre, se il Presidente appartiene alla medesima riva del fiume dell'accusato, la direzione del processo viene assunta dal Vicepresidente, espressione della riva opposta²⁷. Il *Tribunal de las Aguas*, agendo in sinergia con i *síndics*, non si limitava a una funzione giurisdizionale statica, ma operava come custode di un vasto patrimonio idraulico. La manutenzione di *azudes*, canali e paratoie costituiva un obbligo collettivo strettamente monitorato, poiché l'efficienza del sistema dipendeva dalla corretta tenuta di infrastrutture che non erano doni naturali, bensì prodotti

P. GUICHARD, *Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia*, València, 2001.

²⁶ GENERALITAT VALENCIANA, *El Tribunal de les Aigües*, cit., pp. 8-10; v. anche A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 326-330.

²⁷ La formula di condanna recita testualmente: «*Este Tribunal li condemna a pena, costos, dany i perjuins en arrelament a Ordenances*». La privazione del diritto di voto per il *síndic* portatore di un interesse di comunità codifica un precoce principio di astensione per incompatibilità, teso a evitare conflitti di interesse endogeni.

storici, costantemente adattati e riparati dall'ingegno umano per mitigare l'aridità geologica del territorio²⁸. Esperienze speculari di giurisdizione speciale si riscontrano in altre aree del Regno, tra cui spicca il Giudicato delle Acque di Orihuela, istituzione risalente al XIII secolo e nota localmente come Jutjat d'Aigües d'Oriola, cui si affiancarono successivamente giurie particolari nate nei centri distaccatisi dalla municipalità madre²⁹. L'attualità del rito non risiede solo nella sua funzione storica, ma nella sua capacità di fungere da modello processuale. Caratteristiche quali l'oralità, la celerità e l'economia processuale, pilastri che il moderno diritto processuale aspira a raggiungere, trovano nel rito consuetudinario una realizzazione secolare, garantendo una risoluzione dei conflitti rapida e priva di formalismi, elemento essenziale per le esigenze del contesto agricolo in cui opera³⁰.

2.5. Persistenza storica e tutela istituzionale

Il Regno di Valencia subì, a seguito dei decreti di Nueva Planta del 1707, un'abolizione integrale del proprio ordinamento forale. La magistratura idrica è sopravvissuta come una delle poche testimonianze di un diritto civile e pubblico altrimenti obliterato dal centralismo borbonico, costituendo un elemento di continuità identitaria che ha attraversato tre secoli di storia³¹. In questo senso, il *Tribunal de las Aguas* di Valencia rappresenta la sola istituzione di Antico Regime, specificamente risalente al diritto forale, sopravvissuta alle riforme centralizzatrici della storia giuridica spagnola. L'organo superò indenne complessi momenti di crisi istituzionale, tra i quali spiccano i dibattiti relativi all'unificazione giurisdizionale promossa dalla Costituzione di Cadice del 1812. In quella sede parlamentare, la sussistenza della magistratura idrica fu difesa dal deputato valenciano Francesc Xavier Borrull³². La tenuta di tale modello consuetudinario si spiega con la persistenza di un diritto di acque che, lungi dall'essere interrotto dalla *Reconquista*, fu rispettato dai nuovi sovrani e preservato dai lavoratori delle terre. La continuità giuridica non si basava su testi scritti unificati, ma su una

²⁸ GENERALITAT VALENCIANA, *El Tribunal de les Aigües*, cit., pp. 8-10; v. anche A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 326-330.

²⁹ Esperienze speculari di giurisdizione speciale si riscontrano in altre aree del Regno, tra cui spicca il Giudicato delle Acque di Orihuela. In merito alla complessità della gestione comunitaria e alle dinamiche di potere interne alle comunità dei reganti nel XIX secolo, v. S. CALATAYUD GINER e S. GARRIDO, *Desigualdad social y toma de decisiones en los comunales*, cit., pp. 97-128, studio che evidenzia come, nonostante la marcata disuguaglianza sociale tra i reganti, le istituzioni consuetudinarie abbiano garantito una cooperazione stabile, mediando tra gli interessi degli utenti di base e le élite dirigenti.

³⁰ J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios*, cit., pp. 1-23.

³¹ J. PALAO GIL, *La integración del derecho histórico en el desarrollo del moderno derecho civil valenciano*, in *Iura Vasconiae*, XIII (2016), pp. 447-483, in part. pp. 450-454.

³² Il celebre discorso pronunciato da Borrull davanti alle Cortes di Cadice il 21 luglio 1812 evidenziò l'assoluta utilità pubblica della giurisdizione consuetudinaria. Sulle strategie politiche e giuridiche che permisero la salvaguardia del Tribunale nell'alveo del costituzionalismo ottocentesco, ivi, pp. 457-458.

prassi forense e su una trasmissione orale del sapere tecnico-giuridico, che ha garantito la sopravvivenza di principi di solidarietà e gestione equa oltre i cambi di sovranità³³.

Un passaggio ancor più critico si consumò a metà del XIX secolo con l'avvento della legislazione liquidatoria liberale, culminata nella celebre *Ley de desamortización* di Pascual Madoz del 1855. Questo compendio normativo, teso a smantellare i patrimoni collettivi e i beni di uso comune per immetterli nel mercato privato, minacciò direttamente l'autonomia delle comunità dei reganti e la secolare adscrizione dell'acqua alla terra. La reazione del *Tribunal de las Aguas* e delle singole giurie di canale si sostanziò in una resistenza giuridica e politica, volta a dimostrare come la privatizzazione della risorsa o la sua sottomissione a un'amministrazione statalizzata, oramai impostasi nell'Ottocento continentale attorno al principio *administrer doit être le fait d'un seul*³⁴, avrebbero destrutturato l'equilibrio socioeconomico della pianura.

La capacità di resistenza dell'assetto di fronte alle riforme liberali del XIX secolo risiede in una cooperazione verticale: pur in presenza di una marcata disparità sociale, la gestione quotidiana dell'acqua e la risoluzione dei conflitti garantivano che anche gli interessi dei piccoli proprietari fossero mediati, impedendo la disintegrazione del sistema sotto la pressione normativa esterna³⁵. In uno scenario di conflitto tra centralismo codificato e autonomismo consuetudinario, le comunità valenciane analizzarono e impugnarono i decreti liquidatori, riuscendo a far valere l'eccezionalità delle proprie ordinanze storiche e ponendo le basi per il definitivo riconoscimento della giurisdizione speciale all'interno delle successive leggi nazionali sulle acque del 1866 e del 1879³⁶. Sebbene in epoca contemporanea la progressiva espansione urbanistica della città abbia ridotto la superficie agricola della *Huerta* e l'edificazione del bacino artificiale di Benagéber, completata nel

³³ L'autrice sottolinea come il diritto di acque andalusí sia stato rispettato dalle autorità cristiane proprio per il suo valore di bene di utilità pubblica imprescindibile per la sopravvivenza economica del territorio. Cfr. M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad*, cit., pp. 485, 491.

³⁴ Sulla conformazione dello Stato a pubblica amministrazione ottocentesco, fondato sulla separazione tra apparato burocratico e società, sulla statalizzazione della funzione esecutiva e sulla concentrazione monocratica del comando, sancita dalla legge del 28 piovoso anno VIII, v. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 247-250.

³⁵ S. CALATAYUD GINER e S. GARRIDO, *Desigualdad social y toma de decisiones en los comunales*, cit., pp. 99-101 e 121-123.

³⁶ Nell'ambito di questo quadro di conflitti tra centralismo codificato e autonomismo consuetudinario, le comunità valenciane analizzarono e impugnarono i decreti liquidatori, riuscendo a far valere l'eccezionalità delle proprie ordinanze storiche. Per un'analisi approfondita del Tribunal de las Aguas non solo come istituzione storica, ma come modello giuridico-processuale basato sui principi di oralità, economia e rapidità, v. J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios*, cit. L'autore sottolinea come il rito del Tribunale, pur nella sua natura consuetudinaria e priva di formalismo scritto, possieda caratteristiche di avanguardia processuale, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale.

1952, abbia sensibilmente ridimensionato la portata del fiume Turia, l'istituzione preserva intatta la propria funzione giurisdizionale. In virtù di questa secolare continuità e dell'alto valore storico-giuridico dimostrato, nel settembre del 2009 il Tribunale è stato solennemente iscritto dall'UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità³⁷.

3. La tradizione statutaria dell'Appennino marchigiano

L'indagine si estende verso il versante adriatico della penisola italiana, assumendo la tradizione statutaria dell'Appennino marchigiano quale secondo pilastro per lo studio comparativo dell'autogoverno comunitario. Viene presa in esame la circoscrizione territoriale dell'area camerte e maceratese, un perimetro montano e collinare entro il quale la regolamentazione dei corsi d'acqua e i meccanismi di vigilanza forestale rivelano un impianto normativo locale dotato di capillarità ed efficienza regolativa. Piuttosto che configurarsi come una ricezione passiva del diritto romano o della legislazione superiore dello Stato della Chiesa, lo *ius proprium* espresso dalle comunità montane di Sefro, Fiastra, Serrapetrona e Camporotondo testimonia l'esistenza di una capacità di autorganizzazione. Tale ordinamento si sviluppò per rispondere alle urgenze della salvaguardia ecologica e della prevenzione del dissesto idrogeologico, tutelando le risorse collettive attraverso magistrature di vigilanza.

3.1. Inquadramento geografico-istituzionale

L'analisi delle fonti statutarie del tardo Medioevo richiede una preventiva delimitazione della circoscrizione territoriale di riferimento, localizzabile nella fascia montana e collinare della Marca d'Ancona, precisamente in quella porzione dell'Appennino marchigiano delimitata a nord dal corso del fiume Potenza e a sud da quello del fiume Tenna. Sul piano idrografico e morfologico, questo territorio è percorso da tre principali corsi d'acqua e dai rispettivi reticoli secondari. Il fiume Potenza sorge dal Monte Pennino e riceve come affluenti il Torrente Scarsito, il Chiaro e la Monocchia. Il fiume Chienti ha origine dal Valico di Colfiorito e si sviluppa raccogliendo le acque dei torrenti Fiastrone, Fiastra ed Ete. Infine, il fiume Tenna scaturisce dal Monte Rotondo e riceve in sinistra idrografica i torrenti Tennacola e Salino. Ciascuno di questi fiumi defluisce in direzione est nord est per portare le

³⁷ UNESCO, *Tribunal de las Aguas de Valencia*, iscritta nel 2009 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. L'iscrizione ha sancito il riconoscimento globale del modello giudiziario valenciano come archetipo di giustizia orale, democratica e cooperativa, nonché come esempio di gestione sostenibile delle risorse naturali. Sul valore di tale riconoscimento e sulla natura del Tribunale come modello processuale di avanguardia per la sua economia e rapidità, v. J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios*, cit., pp. 1-23.

proprie acque nel Mare Adriatico. L'area presenta una differenziazione idrogeologica tra la permeabilità contenuta delle unità argillose, gessose e marnose e l'elevata permeabilità dei calcari di scogliera, fortemente interessati da fenomeni di carsismo e fratturazione³⁸. Dal punto di vista storico e istituzionale, i tenimenti montani di Sefro, Fiastra, Serrapetrona e Camporotondo, oggi compresi nella provincia di Macerata, risultavano legati alle vicende politiche del Ducato di Camerino, entro il quale sperimentarono diverse forme di sottomissione signorile prima di confluire, nel corso del sedicesimo secolo, all'interno del Patrimonio della Chiesa di Roma.

La memoria giuridica di queste comunità è custodita nei rispettivi statuti comunali, tutti risalenti al quindicesimo secolo e pubblicati nella raccolta scientifica curata da Diego Cecchi nel 1971³⁹. Questo pluralismo normativo si inserisce nel più ampio contesto dello Stato della Chiesa di Antico regime, il quale si configurava non come un ordinamento assoluto e uniformatore, bensì come un mosaico di realtà giurisdizionali differenziate in cui il potere centrale doveva costantemente negoziare con i patriziati e le comunità locali. La sottomissione al dominio pontificio e la necessità di ottenere la conferma formale dei testi ordinamentali non cancellarono la potestà normativa delle comunità minori, poiché i funzionari papali e la Congregazione del Buon Governo preferivano agire con prudenza per evitare malcontenti diffusi, limitando le riforme a questioni di scarso rilievo politico ed economico. Questa continuità spiega perché molti statuti medievali siano rimasti sostanzialmente in vigore fino al diciottesimo secolo e perché, persino di fronte alle riforme centralizzatrici introdotte dal moto proprio di Papa Pio Settimo nel 1816 e da Papa Leone Dodicesimo nel 1827, lo Stato pontificio abbia fatto salva l'ultrattività delle norme statutarie riguardanti le materie rurali, i pascoli, i raccolti e la regolamentazione delle risorse idriche⁴⁰.

La complessa rete istituzionale che garantiva la tenuta delle norme locali mantenne una tutela formale anche durante il governo dei Varano. In questo contesto le figure femminili della dinastia esercitarono funzioni politiche e di governo di primo piano, come documentato dagli studi di Maria Teresa Guerra Medici. Il lungo periodo di reggenza di Elisabetta Malatesta, iniziato nel 1443 per conto dei discendenti minorenni Rodolfo e Giulio Cesare, conferma quanto attestato dalle fonti archivistiche circa la capacità delle donne di casa Varano di gestire la *res publica*. Esse seppero preservare l'integrità del patrimonio e degli assetti rurali durante fasi di transizione

³⁸ V. GUALDI, *Uomo e Ambiente. La tutela riservata nel tardo Medioevo al territorio montano e collinare dell'Appennino marchigiano. Parte prima: gli statuti comunali di Sefro e Fiastra*, in *L'Italia Forestale e Montana*, LXXII (2017), pp. 356-357.

³⁹ Cfr. D. CECCHI, *Gli Statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473) e Camporotondo (1475)*, Macerata, 1971, cit. in V. GUALDI, *Uomo e ambiente: la tutela riservata nel tardo Medioevo ai territori montano e collinare dell'Appennino marchigiano. Parte seconda*, in *L'Italia Forestale e Montana*, LXXIII (2018), p. 251.

⁴⁰ A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime: qualche annotazione e considerazione*, in *Historia et ius*, II (2012), pp. 1-4, 11-12.

giurisdizionale, assicurando il rispetto delle consuetudini e il mantenimento dell'ordine pubblico di fronte alle tensioni tra le fazioni locali⁴¹.

Questi corpi normativi evidenziano una capacità di autorganizzazione locale. Il territorio di Sefro divenne Comune nel 1240 grazie ai privilegi concessi dal Cardinale Sinibaldo Fieschi, che in seguito sarebbe salito al soglio pontificio con il nome di Papa Innocenzo IV. Il suo Statuto fu completato agli inizi del 1423 da quattro eruditi eletti dal Consiglio generale e approvato dal Parlamento cittadino, prima che l'area passasse sotto la Signoria dei Varano⁴². Per quanto riguarda Fiastra, i cui castelli di Appennino, Fiastra, Poggio e Macereto furono venduti al Comune di Camerino nel 1259 dai Malagotti, la comunità si dotò di uno statuto approvato nel 1436 da Francesco Sforza e sottoposto a revisione annuale da parte di dieci eruditi⁴³. Serrapetrona, a sua volta sottomessa alla giurisdizione di Camerino fin dal 1240, redasse un codice in gotico tardo che fu opera di un unico erudito alla fine del quindicesimo secolo⁴⁴. Infine, Camporotondo, già operativo come Comune nel 1147 e protetto nel 1253 da una bolla di Innocenzo IV contro le incursioni di San Ginesio, formalizzò i propri statuti nel 1322, ampliandoli nel 1366 e riordinandoli definitivamente nel 1475 tramite l'opera di otto eruditi⁴⁵.

L'evoluzione istituzionale dei liberi Comuni all'interno dello Stato signorile dei Varano non va intesa come un processo di sottomissione passiva, ma come un sistema di negoziazioni giurisdizionali, come evidenziato da Maria Teresa Guerra Medici nei suoi studi sui rapporti tra famiglia e potere nell'Italia centrale. La crisi del Comune di Camerino, aggravata dalla distruzione del 1259 per mano delle truppe di Manfredi, avviò un peculiare legame di protezione con la famiglia Varano: inizialmente chiamati a ricoprire il ruolo di capitani militari, essi furono in seguito riconosciuti per consuetudine quali detentori di un potere dinastico capace di integrare l'ordinamento comunale⁴⁶. Questo equilibrio giurisdizionale ricevette una solida base dottrinale nel celebre *consilium* numero centonovantasei di Bartolo da Sassoferrato, redatto per risolvere una controversia tra Camerino e il ducato di Spoleto in merito alla giurisdizione civile e penale su alcuni insediamenti appenninici. In tale occasione, il giurista ampliò la nozione di cittadinanza, equiparando i residenti del contado, i *comitatenses*, ai cittadini

⁴¹ M. T. GUERRA MEDICI, *Famiglia e potere in una signoria dell'Italia centrale*, in G. FRANCALANCIA (cur.), *Camerino e il suo territorio. L'ascesa dei Da Varano, Parte seconda*, Camerino, 2022, pp. 21-22.

⁴² V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 358-359.

⁴³ Ivi, p. 363.

⁴⁴ V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 251-252.

⁴⁵ D. CECCHI, *Gli Statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473) e Camporotondo (1475)*, cit. in V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 255-256.

⁴⁶ Sulle origini del potere dinastico della famiglia e sulla figura centrale del primo signore di Camerino, v. P. L. FALASCHI, *Berardo I da Varano signore di Camerino*, in *Studi Storici Maceratesi*, XVIII (1983), pp. 9-76.

di Camerino. Egli dimostrò così che la città non doveva essere considerata solo come uno spazio definito dalle mura, ma come una comunità organica che includeva anche le popolazioni rurali e le loro consuetudini⁴⁷.

La secolare resistenza di questo patrimonio consuetudinario appenninico andò incontro a una profonda crisi nella seconda metà dell'Ottocento, quando lo Stato liberale postunitario tentò di imporre il dogma della proprietà privata individuale attraverso una legislazione liquidatoria mirata a smantellare i godimenti collettivi della terra. In questo frangente, il territorio marchigiano divenne un centro di primaria importanza per l'elaborazione intellettuale noto come laboratorio camerte, all'interno del quale si distinsero le figure di Giovanni Zucconi e Giacomo Venezian, docente presso la Facoltà di giurisprudenza di Camerino dove nel 1887 pronunciò il celebre discorso sulle reliquie della proprietà collettiva in Italia. Attraverso la riflessione scientifica di Venezian, legata alla scuola positiva e aperta alle scienze sociali, e grazie alla fondamentale relazione parlamentare redatta da Zucconi nel 1886 sul disegno di legge Grimaldi, la cultura giuridica locale rivendicò il valore sociale e l'imprescindibile necessità economica degli usi civici di legnatico, semina e pascolo per la sussistenza delle popolazioni montane⁴⁸. Questo sforzo dottrinale permise di mitigare la spinta abolitrice del legislatore, trovando uno storico punto di equilibrio nell'articolo nove della legge del 24 giugno 1888, il quale concesse alle giunte arbitrali la facoltà di ammettere le comunità dei reganti all'affrancazione collettiva dei fondi gravati mediante il pagamento di un canone annuo⁴⁹.

3.2. Statuti e disciplina delle risorse idriche

Nello statuto medievale delle comunità appenniniche, espressione di quella potestà autonoma i cui precetti si configuravano come *pacta civium* pattuiti dalla collettività⁵⁰, il governo delle acque sorgive, fluenti e lacustri si configura come uno strumento essenziale per la conservazione delle risorse e la prevenzione dei conflitti tra proprietari confinanti. La regolamentazione

⁴⁷ M. T. GUERRA MEDICI, *Famiglia e potere in una signoria dell'Italia centrale*, cit., pp. 14-18.

⁴⁸ Per un approfondimento essenziale sul dibattito sviluppatosi nel "laboratorio camerte" e sulla decisiva figura di Giovanni Zucconi a difesa delle proprietà collettive, v. P. L. FALASCHI (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888* (Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi - 1845/1894), Camerino, 1991.

⁴⁹ C. LATINI, *La Grande disputa della proprietà collettiva nel laboratorio camerte. Il Discorso del 20 novembre del 1887 a Camerino di Giacomo Venezian*, in *Fundamental Rights*, II (2023), pp. 85-89, 93-95.

⁵⁰ Sulla natura giurisprudenziale degli statuti comunali e corporativi, intesi dalla dottrina d'Antico Regime non come atti d'imperio autoritativi ma come *pacta civium*, accordi plurilaterali tra consociati volti alla disciplina dell'accesso ai beni comuni e alla regolamentazione locale, cfr. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 26-28.

idrica si articola con estrema capillarità nei testi di ciascun comune, apprestando specifiche sanzioni pecuniarie per le condotte illecite⁵¹.

Passando all'esame dettagliato della tradizione di Sefro e Fiastra, si osserva come negli statuti di Sefro del 1423 la tutela delle acque fosse strettamente connessa alla gestione agraria del territorio. La Rubrica quarantuno del Libro primo stabilisce che qualunque opera di dissodamento o messa a coltura dei terreni situati nei pressi del Lago di Colfiorito necessiti tassativamente dell'autorizzazione dell'autorità comunale, sotto pena di una sanzione di venti soldi, poiché la zona non era ancora interessata dalle grandi opere di bonifica e prosciugamento che sarebbero state promosse nel 1459 da Giulio Cesare Varano. Al fine di tutelare l'integrità dei fondi privati, la Rubrica settanta del Libro primo vieta rigorosamente di immettere o deviare le acque provenienti dai propri terreni in quelli altrui nella circoscrizione compresa tra le località di Cretorio e Cannarie, comminando ai trasgressori una multa di venti soldi. Il nucleo più propriamente pubblicistico della norma si rinviene tuttavia nella Rubrica settantatré del Libro primo, la quale impone il divieto assoluto di sversare o immettere qualsiasi sostanza inquinante all'interno dei corsi d'acqua fluenti nel tenimento comunale, compresi i relativi alvei di pertinenza, tradizionalmente definiti *pertinentia fluminis*, fissando la pena a quaranta soldi⁵².

L'ordinamento di Fiastra del 1436 appresta una tutela speculare, estendendo la protezione anche alle sponde e ai bacini lacustri. La Rubrica sessantuno del Libro secondo vieta l'espulsione forzata degli animali altrui dalle rive delle acque pubbliche o private, comminando una sanzione di dieci soldi in caso di violazione di spazi privati e di cinque soldi per le sponde comunali. Il divieto di alterare arbitrariamente il reticolo idrografico superficiale è codificato nella Rubrica trentotto del Libro secondo, che punisce con venti soldi la modificazione del corso delle acque fluenti nei terreni altrui. L'inquinamento delle acque sorgive è tassativamente sanzionato con cinque soldi dalla Rubrica quarantuno del Libro secondo, mentre la Rubrica novantadue dello stesso Libro proibisce lo sversamento nei fondi vicini delle acque di scorrimento superficiale alimentate dalle piogge, comminando una multa di quaranta soldi. La Rubrica trentasei del Libro quarto introduce l'obbligo di conservare una fascia di rispetto di terreno incolto, dell'ampiezza di dieci piedi, corrispondenti a circa tre metri, attorno alle sorgenti destinate ad

⁵¹ Sul quadro generale della giurisprudenza del *ius aquarum* tra diritto comune e disciplina statutaria locale, v. L. MOSCATI, *Nemo adfluentiam recusat. Studi sulle servitù d'acqua e regimi idrici tra diritto comune e codificazione*, Milano, 1990; v. L. MOSCATI, *Tra codice e statuto. Il regime delle acque nell'esperienza giuridica italiana*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXV (1992), pp. 115-140; v. E. CONTE, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, 2009. Per il quadro generale della tutela delle risorse idriche nell'Appennino marchigiano: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 355-356; ed anche V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 247-248.

⁵² Per le specifiche rubriche dello statuto di Sefro: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 359-362.

alimentare le vasche per l'allevamento del pesce, punendo i contravventori con dodici denari. Infine, la Rubrica trentotto del Libro quarto prescrive l'obbligo di assicurare costantemente l'adeguata conservazione e manutenzione delle sorgenti dotate di abbeveratoi per il bestiame⁵³. A completamento di questo assetto di tutele, gli statuti rivelano una consapevolezza della connessione inscindibile tra la stabilità del suolo, la protezione della copertura boschiva e la salvaguardia dei corsi d'acqua, un equilibrio reso precario dalla prevalenza di rocce argillose soggette a un costante rischio di dissesto idrogeologico⁵⁴. Per tale motivo, la regolamentazione idrica si estendeva alla difesa di specifiche specie arboree ripariali e alla limitazione drastica delle attività di pascolo, considerate una potenziale minaccia per la tenuta del territorio.

Nello statuto di Sefro, la Rubrica settantasei del Libro primo vietava lo svellimento e il taglio della betulla e del salice da ceste a meno di dieci piedi dal limite dei boschi, una misura orientata alla tutela della biodiversità e alla protezione delle sponde dall'erosione superficiale. Parimenti, l'ordinamento di Serrapetrona apprestava vincoli severissimi per i boschi cedui dei monti Saveano, Cresolito e Sallano, vietando nella Rubrica quattro del Libro quinto l'estirpazione delle ceppaie ancora vitali, e imponendo nella Rubrica dodici il divieto assoluto di tagliare per dieci anni il bosco Faito e i possedimenti di Paoluto Corte e Matteo Salvo, oltre a proibire il taglio dei gelsi comuni e dei gelsi neri nei fondi altrui⁵⁵. Un'attenzione altrettanto rigorosa era riservata al controllo dell'allevamento caprino, storicamente definito come la vera e propria rovina delle piante e delle selve. I capitoli aggiuntivi dello statuto di Fiastra del 1546 vietarono infatti il pascolo delle capre nei boschi comunali, consentendolo esclusivamente nella contrada di Podalla e ponendo il limite invalicabile di dieci capi per ciascuna famiglia residente.

Questa restrizione trova un riscontro speculare nello statuto di Camporotondo, dove la Rubrica trentadue del Libro quinto riduceva la facoltà di allevamento a una sola capra per nucleo familiare, al fine di temperare le esigenze alimentari locali legate alla produzione di latte e formaggio con l'imprescindibile necessità di salvaguardare la vegetazione montana dall'azione distruttiva del bestiame⁵⁶.

Allo stesso modo, nello statuto di Serrapetrona, la disciplina dei corsi d'acqua e dei fossati comunali acquisisce una spiccata funzione di difesa del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico. La Rubrica dodici del Libro secondo stabilisce che le acque piovane di scorrimento superficiale non

⁵³ In merito alle disposizioni idriche contenute nello statuto di Fiastra: ivi, pp. 363-366.

⁵⁴ In merito alla fragilità edafica del territorio collinare: ivi, pp. 356-357; e V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., p. 250.

⁵⁵ Per le rubriche sulla tutela della vegetazione boschiva e ripariale: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 360; e V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 253-254.

⁵⁶ In merito alle sanzioni sull'allevamento caprino nei boschi: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 363; e V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 257-258.

possano essere deviate dal loro corso naturale, comminando una sanzione di venti soldi. Per prevenire danni alle proprietà contigue, la Rubrica quattro del Libro secondo vieta di provocare gorgi o vortici nel Torrente Cesolone, gravando l'autore della responsabilità per gli eventuali danni arrecati. La manutenzione della rete di scolo è configurata come un vero e proprio obbligo di fare, tanto che la Rubrica sei del Libro secondo impone di lavorare e ripulire costantemente il fossato dei vecchi campi, con una pena di cinque soldi, mentre la Rubrica sette del Libro quarto grava specificamente i residenti delle contrade di Planule e Valle dell'obbligo di mantenere efficiente il fossato Rampellione, sotto comminatoria di una sanzione di venti soldi. Con un'intuizione di ingegneria naturalistica, la Rubrica nove del Libro quarto ordina che il fossato situato nei pressi della Chiesa di Santa Maria sia consolidato mediante la piantagione di arbusti spinosi, comminando dieci soldi per l'inadempimento⁵⁷. La cura delle fonti pubbliche a Serrapetrona è legata alle proposte di riattamento formulate da esperti locali e recepite nello statuto stesso. Per quanto riguarda la Fonte Saletti, la Rubrica undici del Libro quarto ne impone la costante ripulitura in attuazione delle proposizioni di Pulcino Boncampi. Relativamente alle fonti dell'Olmo, di Vitilliano, di Atto Albrice, di San Mariano, di Butino, di Colle di Pietro Martino e di Plaggiano, la Rubrica quattordici del Libro quarto ne ordina il riattamento e la dotazione di adeguate opere murarie secondo le indicazioni di Gregorio Compagnoni e Francesco Vigilante⁵⁸. Lo statuto tutela altresì le infrastrutture collegate ai corsi d'acqua, come dimostra la Rubrica diciassette del Libro quarto, la quale menziona la costruzione di un ponte sul Torrente Cesalone in corrispondenza del mulino della gente Aria e dei figli di Vannini, mentre la Rubrica ventisette vieta l'estrazione abusiva di acqua dai vecchi corsi idrici, prevedendo una pena di dieci soldi. Il decoro e la salubrità delle acque sono protetti dalla Rubrica ventinove dello stesso Libro, che vieta, entro una distanza di venti piedi, di lavare alcunché o compiere altre turpitudini nelle fonti Saletti e Santa Maria, comminando una pena di dieci soldi. Infine, la compressione abusiva della risorsa è severamente punita, poiché la Rubrica trentanove vieta di occultare le sorgenti o di derivarne abusivamente l'acqua, comminando ai funzionari responsabili una sanzione pari a cento soldi del loro salario, mentre la Rubrica quaranta punisce con la medesima sanzione di cento soldi il danneggiamento, l'occupazione o il riempimento dei fossati comunali⁵⁹. Allo stesso modo, lo Statuto di Camporotondo del 1475 concentra le proprie disposizioni sulla responsabilità magistratuale e sulla tutela delle vie di comunicazione idrica. La Rubrica diciannove del Libro primo attribuisce direttamente al Podestà il dovere di far sistemare e mantenere in efficienza le

⁵⁷ Relativamente alla tutela dei fossati e alla difesa idrogeologica nel testo statutario di Serrapetrona: *ivi*, p. 254.

⁵⁸ Riguardo agli interventi di riattamento e manutenzione delle fonti nel tenimento di Serrapetrona, *ivi*, p. 255.

⁵⁹ Sulle sanzioni poste a protezione delle infrastrutture fluviali e dei canali di Serrapetrona: *ibid.*

cisterne, le fonti, i pozzi e i ponti del tenimento. La Rubrica trentuno dello stesso Libro impone che la fonte di Novello sia costantemente riattata e liberata dalle brutture, comminando ai trasgressori la pena di dodici denari. Per quanto concerne i diritti di passaggio e derivazione, la Rubrica cinquantotto del Libro terzo vieta di trarre o derivare acqua fluente attraverso i terreni altrui senza titolo, fissando la sanzione a cento denari. Il danneggiamento delle strutture pubbliche quali fonti, ponti e strade è punito con quaranta denari dalla Rubrica sessantaquattro, mentre la Rubrica settantuno vieta l'estrazione illecita di acqua dai corsi idrici del tenimento, comminando una sanzione di cinquanta denari⁶⁰.

3.3. Controllo del territorio e magistratura dei gualdari

Per garantire l'effettiva osservanza delle norme a tutela dei boschi, dei campi e dei corsi d'acqua, gli statuti marchigiani prevedono la creazione di un apparato ispettivo, fondato su magistrature comunitarie di vigilanza campestre e forestale⁶¹. Il perno di questo sistema di controllo era rappresentato dalla figura dei gualdari, ufficiali e guardie forestali comunali il cui nome discendeva dal termine tedesco Wald, che significa bosco.

Nello Statuto di Sefro, la Rubrica centonovantuno del Libro terzo stabiliva che il Consiglio di Credenza comunale fosse tenuto a eleggere annualmente un sindaco, deputato alla delimitazione dei terreni d'ambito comune, e tre gualdari specificamente assegnati al controllo del Monte Nenguario. A costoro competeva il compito di sorvegliare i boschi, le strade e i deflussi dei corsi d'acqua, prevalentemente a carattere torrentizio, al fine di rilevare tempestivamente infrazioni o danni alle infrastrutture. Per evitare fenomeni di collusione o negligenza, lo stesso ordinamento statuiva l'elezione di ulteriori tre gualdari segreti, ufficiali non identificabili dalla comunità, incaricati di sorvegliare l'operato dei gualdari regolari⁶².

Il medesimo modello di vigilanza e responsabilità pubblica è riscontrabile nello Statuto di Serrapetrona⁶³. La Rubrica diciotto del Libro primo imponeva al Consiglio comunale l'obbligo di scegliere, nel mese di aprile di ogni anno, dodici gualdari. La loro giurisdizione ispettiva era capillarmente estesa alla verifica dello stato di conservazione delle alberate da frutto, dei boschi, dei campi coltivati a biada e legumi, degli orti, delle vigne e delle piantagioni di

⁶⁰ Per quanto concerne le norme sul governo delle acque e i poteri podestarili nello statuto di Camporotondo: *ivi*, pp. 257-258.

⁶¹ In merito alla definizione generale della figura dei guardiani campestri: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 362; e V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., p. 255.

⁶² Relativamente all'elezione dei gualdari e dei controllori segreti sul Monte Nenguario nel testo statutario di Sefro: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 362.

⁶³ Per l'inquadramento storico-istituzionale del Comune di Serrapetrona e per i suoi vincoli con la giurisdizione superiore di Camerino: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., p. 252.

sommacco. Al fine di garantire la trasparenza e la legittimità democratica della magistratura, la successiva Rubrica ventitré dello stesso Libro stabiliva tassativamente che l'elezione dei gualdari, così come quella dei custodi comunali, dovesse celebrarsi in sedute pubbliche e palesi⁶⁴.

Le fonti dell'Appennino marchigiano evidenziano che i gualdari avevano l'obbligo di monitorare con estrema attenzione, un'azione che i testi descrivono con il termine scrutare, i deflussi delle acque fluenti, specialmente a seguito di precipitazioni piovose intense e prolungate. Tale obbligo rispondeva alla necessità comunitaria di intervenire in via d'urgenza con opere sistematorie immediate, semplici e poco costose, preferendo la prevenzione tempestiva dei danni all'esecuzione di riparazioni posticipate, che sarebbero risultate decisamente più complesse e onerose per le casse del Comune⁶⁵. Sotto il profilo dell'evoluzione delle fonti giuridiche, i testi normativi dell'Appennino marchigiano non si configuravano come corpi di leggi rigidi e immutabili, ma come strumenti viventi, costantemente integrati nel tempo attraverso la redazione di capitoli aggiuntivi volti a fronteggiare le nuove emergenze gestionali delle risorse collettive. Questo dinamismo è ben visibile nelle stratificazioni documentali dello statuto di Fiastra, dove nel 1523 vennero compilati sette capitoli speciali per l'istituzione delle selve guardate, ossia vere e proprie riserve forestali destinate a limitare il prelievo del legname da lavoro, seguite nel 1643 dalla creazione delle bandite, aree boscate interamente protette in cui venivano disciplinati in modo stringente sia il pascolo sia il taglio boschivo⁶⁶. Tali riforme, nate dalle deliberazioni delle assemblee comunali e dei consigli dei capifamiglia, dimostrano come la prassi dello *ius proprium* procedesse per via di continui adattamenti e riscritture, una caratteristica comune a molte altre realtà dello Stato della Chiesa di Antico regime, dove statuti medievali di fondamentale importanza, come quelli di Fabriano del 1436, continuarono a essere applicati e trascritti fino alla fine del diciottesimo secolo⁶⁷.

4. Autogoverno e centralismo: Valencia-Marche

La messa a confronto del contesto valenciano e dell'area appenninica marchigiana pone al centro dell'indagine la dialettica tra le fonti locali e le spinte uniformatrici dello Stato moderno. Lo studio parallelo della *loi usagère* della pianura iberica e dello *ius proprium* delle comunità camerti e maceratesi

⁶⁴ Riguardo alla nomina pubblica dei dodici ufficiali forestali e all'estensione della loro giurisdizione ispettiva a Serrapetrona: *ivi*, p. 255.

⁶⁵ Sull'obbligo ispettivo dello scrutare e sulla logica economica della prevenzione d'urgenza nelle comunità dell'Appennino: V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 367.

⁶⁶ Relativamente alla compilazione dei capitoli aggiuntivi e all'istituzione delle aree protette a Fiastra: *ivi*, p. 363.

⁶⁷ Sulla longevità dei testi statutari medievali e sulla prassi delle trascrizioni tardo-moderne nei territori pontifici: A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime*, cit., pp. 1, 4, 9, 12.

rivela l'esistenza di una comune radice dogmatica, informata alla tutela dei beni collettivi e alla salvaguardia degli assetti consuetudinari. Attraverso la scomposizione delle analogie strutturali e delle divergenze istituzionali che hanno caratterizzato l'evoluzione di questi due ordinamenti, la trattazione intende dimostrare come l'autogoverno delle risorse idriche e forestali costituissero un fenomeno di resistenza politica e giurisdizionale, la cui resilienza ha storicamente sfidato la pervasività della codificazione, del centralismo burocratico e dell'affrancamento dell'amministrazione dal sindacato giudiziario⁶⁸.

4.1. Analogie tra autonomia e consuetudini

Il confronto tra l'esperienza valenciana e la tradizione statutaria dell'Appennino marchigiano consente di delineare un insieme omogeneo di archetipi giuridici orientati alla gestione collettiva dei beni comuni. Sia il sistema delle *acequias* della Vega di Valencia sia le normative dei comuni della Marca d'Ancona riconducono a quella sfera che la storiografia definisce “amministrazione dei governati”⁶⁹: forme di auto-amministrazione consensualistica che si configurano come espressioni dirette della capacità auto-organizzativa locale, nata dal basso per via consuetudinaria o statutaria⁷⁰. Nel contesto italiano questa realtà si manifesta storicamente attraverso l'istituto degli usi civici, intesi nella tradizione giuridica nazionale come veri e propri diritti di godimento spettanti ai membri di una collettività su terre collettive, e finalizzati al soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali quali il pascolo, il legnatico o la raccolta dell'acqua.

In contrapposizione alla concezione proprietaria borghese dell'Ottocento, la gestione collettiva delle *acequias* valenciane e degli statuti marchigiani emerge come un modello alternativo. Essa testimonia l'esistenza di una tradizione giuridica popolare che contesta l'idea di un dominio esclusivo sul bene, richiamando quella prospettiva che Paolo Grossi ha definito come “un altro modo di possedere”: un ordine sociale e legislativo fondato non sulla preminenza del privato, ma sulla consuetudine e sulla realtà della vita rurale⁷¹.

⁶⁸ In merito al processo di affrancamento dell'amministrazione dalla soggezione alle corti ordinarie, inteso quale pietra angolare dell'autonomia e dell'imperatività del potere esecutivo nell'Europa continentale dell'Ottocento, v. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 227-228 e pp. 257-262.

⁶⁹ Per la fondamentale distinzione concettuale tra “amministrazione dei governati” (l'auto-amministrazione infrasocietaria dei corpi intermedi, di matrice consensuale e patrimoniale) ed “amministrazione dei governanti” (l'etero-amministrazione statale autoritativa e coercitiva), v. *ivi*, pp. 20-22.

⁷⁰ A. FURIÒ, *I paesaggi dell'acqua nella Spagna mediterranea*, cit., pp. 325-326; ed anche V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 355-356.

⁷¹ C. CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto*, in A. BERTOLINO (cur.), *Scritti economici*, III, Firenze, 1956, pp. 187-188, cit. in P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 35.

In entrambe le realtà storiche, l'emersione della norma non deriva da un atto di imperio astratto dell'autorità centrale, ma scaturisce dalla memoria storica della comunità e dalla necessità materiale e quotidiana di regolare l'accesso a risorse vitali e scarse, ponendosi in netta alternativa rispetto alla legge scritta dello Stato. Questa dimensione pragmatica si traduce in una vera e propria architettura sociale e giuridica, dove i consorzi dei reganti spagnoli e le assemblee dei capifamiglia marchigiani rivendicano la titolarità di un ordinamento autonomo, fondato sulla memoria storica e sulla partecipazione democratica alle cariche pubbliche. La gestione dell'acqua e delle risorse collettive non si risolveva infatti in una mera questione tecnica o idraulica, ma costituiva una vera e propria forma di autogoverno comunitario intimamente radicata nella coscienza popolare, un'esperienza di libertà comunitaria ed autonoma del tutto estranea alle logiche razionalizzanti dello Stato moderno⁷², capace di resistere a lungo alle spinte uniformatrici e alla codificazione del diritto statale centralizzato. La coincidenza dogmatica tra la *loi usagère* valenciana e lo *ius proprium* camerte e maceratese risiede nella capacità di queste fonti popolari di dettare regole adeguate alle peculiarità idrografiche ed edafiche del territorio, assicurando un livello di efficienza regolativa e di pace sociale che la scienza giuridica dello Stato moderno non sarebbe stata in grado di garantire⁷³.

Il parallelismo tra i due modelli si estende dalla dimensione sostanziale a quella processuale e magistratuale, svelando una comune vocazione alla giustizia di prossimità. L'esigenza di risolvere i contenziosi in modo rapido, orale ed economico per non pregiudicare i cicli della produzione agricola trova una simmetria quasi perfetta tra la penisola iberica e l'Appennino centrale. Se nella pianura valenciana l'autorità del Tribunale delle Acque poggia sulla figura dei sindaci eletti, i quali giudicano senza formalità di atti scritti e senza patrocinio legale, comminando sanzioni immediate in aderenza alle ordinanze dei canali, nella Marca d'Ancona lo stesso ufficio ispettivo e sanzionatorio è demandato alla magistratura dei gualdari⁷⁴. Questi ufficiali forestali, affiancati dai controllori segreti eletti dai consigli comunali, esercitano un controllo capillare sui fiumi, sulle strade e sui boschi, applicando i criteri di quella prevenzione d'urgenza che i testi statutari marchigiani definiscono con l'obbligo di scrutare i deflussi idrici per intervenire prima che il danno diventi oneroso per la collettività. Tanto

⁷² In merito alla specificità dell'auto-amministrazione d'Antico Regime, caratterizzata da una dimensione autotelica e incardinata sulla gestione diretta dei beni comunali prima che le riforme tardo-settecentesche e rivoluzionarie ne disgregassero la matrice corporativa, v. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 188-192.

⁷³ Sul concetto di utilità comunitaria nel diritto tradizionale, v. M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad*, cit., pp. 485-486; A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime*, cit., pp. 1-2.

⁷⁴ Riguardo alla struttura magistratuale e alla oralità dei riti di prossimità, v. M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad*, cit., pp. 503-505; e V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., p. 362.

l'esperienza dei sindaci valenciani quanto quella dei gualdari marchigiani dimostrano che la giuridificazione del territorio rurale medievale non necessitava della codificazione statale, ma traeva la propria forza dall'efficacia di sanzioni pecuniarie e meccanismi di controllo strettamente sorvegliati dalla compagine comunitaria⁷⁵.

4.2. Divergenze e contesti istituzionali

Il modello valenciano e quello marchigiano rispondono a condizionamenti ambientali e assetti giurisdizionali differenti. Innanzitutto, si rileva una divergenza legata alla natura della risorsa e alla conformazione del territorio. Nel contesto valenciano, l'ordinamento consuetudinario prende forma in una pianura costiera segnata da un'aridità strutturale e da precipitazioni scarse e irregolari. In questo ecotipo, l'acqua si configura quale fattore primario di produzione e la norma nasce per soddisfare un'esigenza di riparto irriguo, dove la disciplina sociale è orientata a canalizzare i flussi, fissare i turni di erogazione e garantire una distribuzione equa tra fondi contigui per assicurare la sopravvivenza agricola della Horta⁷⁶. Al contrario, la tradizione statutaria dell'Appennino marchigiano si sviluppa in un ambiente montano e collinare fragile, caratterizzato dalla prevalenza di formazioni argillose e marnose soggette a un costante rischio di dissesto idrogeologico. Qui la regolamentazione idrica non è finalizzata all'irrigazione intensiva, bensì alla difesa del suolo dall'erosione, alla tutela delle sponde e dei fossati comunali, e al rigido controllo dei deflussi torrentizi per prevenire frane, inondazioni e il degrado della copertura forestale ripariale⁷⁷.

In secondo luogo, emerge una differenza nella natura delle fonti del diritto e nell'architettura istituzionale. Il sistema valenciano rappresenta un modello di autonomia corporativa pura e demunicipalizzata, incardinato sulla personalità giuridica delle *comunidades de regantes* ed espressione di una giurisdizione consuetudinaria speciale, orale e nettamente separata dal potere politico cittadino, trovando il proprio vertice giurisdizionale nell'autorità indipendente del *Tribunal de las Aguas*⁷⁸. La realtà marchigiana si esprime invece attraverso lo *ius proprium* scritto dei codici statutari comunali. Tali testi normativi, pur codificando consuetudini popolari e configurandosi come *pacta civium*, operano all'interno del complesso mosaico giurisdizionale dello Stato della Chiesa e della Signoria dei Varano. L'autonomia delle comunità marchigiane non si sostanzia dunque in un consesso giudiziario di soli utenti svincolato dalle istituzioni civili, ma in un sistema di norme locali

⁷⁵ Sull'obbligo ispettivo dello scrutare e sulla logica economica preventiva delle comunità appenniniche: Ivi, p. 367.

⁷⁶ J. HERMOSILLA PLA (cur.), *Los regadíos históricos del territorio valenciano*, cit., pp. 45-52; A. FURIÓ, *I paesaggi dell'acqua*, cit., pp. 325-328.

⁷⁷ V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 356-357.

⁷⁸ T. F. GLICK, *Irrigation and Society in Medieval Valencia*, cit., pp. 65-72; M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, *Agua, derecho de uso y utilidad*, cit., pp. 499-506.

formalmente sottoposte all'approvazione delle autorità superiori e integrate nell'amministrazione generale del Comune rurale⁷⁹.

Infine, divergono le figure magistratuali e le modalità dell'azione sanzionatoria. Nella Vega di Valencia, la giustizia idrica è amministrata direttamente dai *síndics* e dai *sequiers*, giudici-agricoltori eletti democraticamente tra i consociati, i quali operano secondo un rito consuetudinario orale, rapido e privo di verbalizzazione scritta, pronunciando sentenze inappellabili e comminando sanzioni modellate sulle ordinanze interne dei canali⁸⁰. Nell'Appennino marchigiano, al contrario, la vigilanza sul reticolo idrico e forestale è demandata alla magistratura dei gualdari. Costoro sono ufficiali pubblici e guardie campestri comunali che, talvolta affiancati da controllori segreti per prevenirne la collusione, svolgono un'attività ispettiva per conto del Consiglio cittadino, operando all'interno di un sistema giurisdizionale presieduto dal giudice locale e caratterizzato dalla formale verbalizzazione delle infrazioni e dall'applicazione delle pene pecuniarie analiticamente previste dalle rubriche statutarie⁸¹.

4.3. Patrimonio collettivo e resistenze al centralismo

La seconda e più significativa analogia tra l'ordinamento valenciano e l'esperienza marchigiana risiede nella secolare attività di resistenza politica e giudiziaria opposta dalle comunità locali ai tentativi di accentramento, avocazione o liquidazione promossi dai poteri centrali.

Entrambi i sistemi storici hanno dovuto proteggere la gestione collettiva delle proprie risorse idriche e fondiari dall'ingerenza di autorità superiori che consideravano i diritti particolari e le consuetudini come ostacoli alla modernizzazione economica dello Stato. Nel contesto spagnolo, questa dialettica conflittuale si accese sia di fronte alle prerogative della Corona sull'acqua profluens, sia soprattutto nel diciassettesimo secolo con l'intervento regolativo della Real Audiencia e del fiscal Melchor Cisternes, volti a trasformare la consuetudine pura in una pratica sorvegliata dall'autorità sovrana, per poi culminare nell'abolizione dell'ordinamento forale operata dai decreti di Nueva Planta nel 1707. Allo stesso modo, i comuni del Ducato di Camerino e dell'entroterra maceratese dovettero difendere la propria autonomia normativa dalle pressioni delle autorità signorili dei Varano o degli Sforza, e successivamente dal controllo amministrativo e contabile esercitato

⁷⁹ A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime*, cit., pp. 1-4; D. CECCHI, *Gli Statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473) e Camporotondo (1475)*, cit.

⁸⁰ J. BONET NAVARRO, *Los tribunales tradicionales y consuetudinarios*, cit., pp. 8-15.

⁸¹ V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte prima*, cit., pp. 362-367; V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., pp. 254-255.

dalla Congregazione del Buon Governo dello Stato della Chiesa attraverso lo strumento delle visite economiche provinciali⁸².

Il confronto e la principale divergenza strutturale tra i due mondi si manifestarono nel corso dell'Ottocento, in concomitanza con l'avvento dello Stato liberale e delle leggi liquidatorie volte a imporre il dogma della proprietà privata assoluta. In questo snodo critico, mentre in Spagna il sistema valenciano dimostrò una eccezionale vitalità istituzionale, riuscendo a salvaguardare intatta la giurisdizione speciale del Tribunale delle Acque di fronte alla legge di disammortizzazione di Pascual Madoz del 1855, in Italia l'esperienza degli usi civici subì un destino diverso. Questo scontro tra centralismo legislativo e autonomismo consuetudinario non rappresenta una disputa accademica isolata, ma si inserisce pienamente in quella che Grossi descrive come la grande disputa che, tra gli anni Ottanta e Novanta del diciannovesimo secolo⁸³, scosse l'intera scienza giuridica, economica e sociologica europea. Il progetto dello Stato di affermare la proprietà privata assoluta rispondeva all'esigenza di consolidare un nuovo modello individualista che, attraverso l'abbattimento dei corpi intermedi, allocava al solo centro statale la gestione di ogni interesse sovra-individuale⁸⁴. Il riconoscimento giuridico delle *lois usagères* idriche o dello *ius proprium* montano rappresentava, di fatto, un superamento della tradizione romanistica⁸⁵ centrata sull'unicità del dominio, favorendo il ritorno a una visione pluralistica delle fonti del diritto. A distinguere le due realtà sono le differenti modalità con cui i territori hanno organizzato la propria resistenza. A Valencia, la resistenza ha assunto un'impronta giurisdizionale e normativa, snodandosi dalla difesa delle ordinanze storiche contro i Decreti di Nueva Planta, all'orazione di Borrull a Cadice, fino al formale riconoscimento della giurisdizione speciale nelle leggi sulle acque del 1866 e 1879. Nelle Marche, la risposta è stata di carattere dogmatico e parlamentare, guidata dall'elaborazione del "laboratorio camerte" di Venezian e Zucconi fino alla conquista dell'affrancazione collettiva sancita dall'art. 9 della legge del 1888.

Si tratta di un percorso storiografico e sociale volto a ridimensionare il carattere assoluto della proprietà privata, dimostrando come l'organizzazione decentrata dei consorzi locali sia in grado di produrre un ordinamento giuridico organico, capace di misurarsi, per efficacia e coerenza, con le norme codificate dallo Stato. Il collettivismo agrario italiano fu infatti sottoposto a processi di liquidazione e a riforme amministrative decisamente più stringenti

⁸² In merito ai conflitti giurisdizionali con gli apparati di controllo e alla vigenza dello *ius proprium*, v. A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime*, cit., pp. 3-4; ed anche V. GUALDI, *Uomo e ambiente... Parte seconda*, cit., p. 252.

⁸³ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., pp. 10-11.

⁸⁴ Sulle interconnessioni tra l'affermazione dell'ordine individualista post-rivoluzionario, il dissolvimento delle strutture corporative infrasocietarie e l'assunzione da parte dello Stato del monopolio della tutela degli interessi pubblici, cfr. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 225-227, 248-252.

⁸⁵ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., pp. 13-14.

e frammentanti, che intesero smantellare i patrimoni collettivi per immetterli nel libero mercato privato, riducendo spesso la tutela del diritto a una concessione precaria o a una mera gestione amministrativa di stampo municipale. Nonostante la resistenza dottrinale e politica, volta a rivendicare il valore sociale e la necessità vitale del legnatico e del pascolo per le popolazioni montane, l'ordinamento italiano tese verso una progressiva cancellazione o conversione amministrativa dei diritti popolari⁸⁶. Questa divergenza dimostra come il modello valenciano sia rimasto un raro esempio di persistenza giudiziaria e identitaria autonoma, laddove la tradizione italiana degli usi civici ha dovuto piegarsi a una più pervasiva opera di sottomissione, frazionamento e rimodulazione da parte dello Stato moderno⁸⁷.

⁸⁶ Per una ricostruzione dell'evoluzione della giurisdizione specializzata sulle acque nell'ordinamento italiano contemporaneo (attraverso la ripartizione tra Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), svincolata dalle matrici consuetudinarie d'Antico Regime e riassorbita nell'alveo della giurisdizione statale, v. F. G. SCOCA (cur.), *Giustizia Amministrativa*, Milano, 2023, pp. 63-65.

⁸⁷ Relativamente alla difesa delle istituzioni locali di fronte alle riforme liquidatorie dell'Ottocento, v. C. LATINI, *La Grande disputa della proprietà collettiva nel laboratorio camerte*, cit., pp. 88-89; e A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime*, cit., pp. 11-12.